




LA GIUSTIZIA SPORTIVA: Ricorsi, Reclami e Abbreviazione termini



Quando vi è la necessità di predisporre un reclamo/ricorso cosa dobbiamo fare?

1. leggere **LE NORME** per capire a chi rivolgersi e in che modo.  Le norme sportive cambiano di frequente, quindi ogni volta è necessario verificare che non ci sia stato alcun aggiornamento rispetto alla versione già in vostro possesso.
2. consultare **I COMUNICATI UFFICIALI** che vengono emessi e resi noti dal Comitato sul proprio sito istituzionale. Se un provvedimento viene pubblicato vale come se fosse conosciuto da quel giorno questo è importante per capire ci sono i termini per impugnare.
3. verificare se si applicano le abbreviazioni dei termini.




LE NORME



Dove trovarle ?



La procedura da applicare si trova nel codice di giustizia sportiva che si trova sul sito della FIGC:





... segue ...



Selezionando NORME, si accede ad una nuova schermata alla cui destra c'è un elenco e il Codice di Giustizia Sportiva si trova tra quell'elenco:

LA FEDERAZIONE
AREA ISTITUZIONALE

La Federazione Iniziativa Sostenibilità Trasparenza Giustizia Sportiva Comunicati **Norme** News Media

Home / FEDERAZIONE / Norme / Premessa

Premessa

Questa sezione è dedicata alle principali norme che regolano la FIGC: dallo Statuto alle Norme organizzative interne, dai regolamenti del giuoco del calcio e del calcio a 5 ai regolamenti dei Settori, dal Codice di Giustizia Sportiva alle norme relative alle Leghe e all'Associazione italiana Arbitri, oltre a ulteriori strumenti consultabili nel menu a lato.

Per ulteriori contenuti puoi consultare la sezione **Federazione Trasparente**

Per tutti i **Comunicati Ufficiali** puoi consultare la sezione dedicata

- Premessa
- Statuto, NOIF, CGS, Regolamento del gioco
- Statuto della FIGC
- Norme organizzative interne
- Codice di Giustizia Sportiva**



Il C.G.S. F.I.G.C.



Cosa si trova nel Codice di Giustizia sportiva FIGC?

Tutte le norme processuali e relative alle sanzioni, quelle che oggi ci interessano maggiormente sono:

- artt. 8-11 - SANZIONI
- artt. 19-21 – ESECUZIONE DELLE SANZIONI
- artt. 44-56 – NORME GENERALI DEL PROCESSO
- artt. 64-68 – GIUDICE SPORTIVO
- artt. 75-78 – CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
- artt. 139 – procedimenti SGS



VADEMECUM GIUSTIZIA



Per semplificare il Comitato Regionale Lombardia ha predisposto un vademecum in cui sono indicate le regole generali da osservare quando si predispose un ricorso o un reclamo e dei modelli per cercare di agevolare la redazione dei documenti necessari.

La versione aggiornata del sito conterrà la nuova versione con alcune modifiche.

La forma è libera quindi il modello proposto è modificabile a piacimento, purché rimangano i requisiti previsti dalle norme, la cui mancanza può comportare l'inammissibilità del ricorso/reclamo.



Scrivete in modo chiaro. Tenete conto che i giudici non conoscono specificatamente gli eventi accaduti e quindi è bene descriverli senza dare nulla per presupposto, ma in modo chiaro e sintetico.



REGOLE GENERALI



1. Calcolare i termini (sulle abbreviazioni si vedrà dopo) - Tutti i termini previsti dal Codice sono perentori. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali; Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
2. Tutti gli **atti devono essere firmati dal legale rappresentante** dell'Associazione o della società che NON deve essere inibito. Il segretario sportivo, ad esempio, NON può firmare, salvo sul foglio di censimento non abbia potere di firma! Se firma il soggetto sbagliato il ricorso/reclamo è inammissibile!
3. Utilizzate **SEMPRE e SOLO la PEC** della società e non l'email e verificate che ogni atto sia sottoscritto dal Presidente (Specificando il nome e il cognome) o chi ha potere di firma.





... segue ...



3. **Oneri di Giustizia.** Ogni anno sul sito FIGC viene pubblicato un comunicato che contiene la lista dei ricorso/reclami e il valore da corrispondere. Si può pagare con addebito sul conto campionato o con bonifico bancario (che va allegato), se non si paga il contributo allegandone copia o se non si precisa che può essere addebitato sul conto campionato il ricorso/reclamo è inammissibile.
4. Per il tesserato, la società può **autorizzare l'addebito** sul conto campionato con una dichiarazione su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante della società. Vedi sotto...
5. **IL RAPPORTO DI GARA FA PIENA PROVA** ex art. 61 comma 1 CGS FIGC: *«art. 61, comma 1, CGS, il referto arbitrale è da considerarsi fornito di una speciale forza probatoria sino al punto di fare “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, cosicché - salvo intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati (CFA, Sez. IV, n. 7/2019-2020). Lo stesso però non è possibile dire per quanto il referto non attesti.» CFA 26 21/22*



AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEMBITO SUL CONTO CAMPIONATO



L'Associazione _____ (c.f. _____) con sede in _____ alla via _____ in
persona del legale rappresentante pro tempore signor _____

AUTORIZZA

l'addebito sul conto campionato della stessa presso la Lega Nazionale Dilettanti dell'importo dovuto a titolo di contributo per l'accesso alla giustizia e di spese con riferimento al presente preannuncio e al ricorso/reclamo che verrà presentato dal signor _____

In fede,


Società _____

Il legale rappresentante pro tempore


(timbro e firma del legale rappresentante)

Organi di Giustizia

A livello territoriale gli organi di giustizia sono:



IL GIUDICE SPORTIVO su cosa decide?





Procedura davanti al





Giudice Sportivo...singole fasi





Il preannuncio di Ricorso



il preannuncio DI RICORSO deve:

- *descrivere molto brevemente quale è la ragione per cui si farà ricorso (posizione irregolare, condotta violenta, condotta antisportiva ecc.);*
- *essere firmato dal soggetto che ha il potere per farlo e che non deve essere inibito se rappresenta la società;*
- *va indicato se si richiede addebito del contributo sul conto federale oppure va allegata la contabile del pagamento;*
- *l'indirizzo peci da utilizzare è giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it*



Modello Preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo



Nel Vademecum all' allegato 1.

troverete due modelli:

- 1) nel caso in cui il preannuncio venga presentato dal tesserato (tramite pec),
- 2) nel caso in cui il preannuncio venga presentato dalla società (tramite pec).

Qui di seguito analizziamo il preannuncio
presentato dalla società:



Il.mo Sig.
Giudice Sportivo
del Comitato Regionale Lombardia
PEC:
giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it



E (eventualmente)

Spettabile
Società XXXX
PEC: _____

Oggetto: Preannuncio di ricorso nell'interesse di (società/tesserato) _____, gara del _____

Spett.le Giudice Sportivo,

la società _____ (C.F. _____) con sede in _____ alla via _____ in persona del legale rappresentante pro tempore signor _____ Codice Fiscale _____

con la presente inoltra

preannuncio di ricorso in ordine alla gara del _____

Si precisa che con riferimento al contributo per l'accesso alla giustizia lo stesso viene corrisposto mediante addebito sul conto campionato accesso dalla scrivente società presso la Lega Nazionale Dilettanti.

O

Con riferimento al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia si richiede si allega al presente preannuncio copia della contabile da pagare.

Il presente preannuncio di ricorso viene trasmesso ad opera del sottoscritto mediante il seguente indirizzo pec, si richiede pertanto che ogni comunicazione venga inviata al medesimo indirizzo pec.

Cordiali saluti

(società) |

il legale rappresentante pro tempore

XXXX

RICORSO

entro **3 giorni** da quello in cui su è svolta **la gara** =
4.1.2024

CONTENUTO:

- 1) indicazione dell'oggetto;
- 2) ragioni su cui è fondato;
- 3) eventuali mezzi di prova



Modello Ricorso al Giudice Sportivo



Il.mo Sig.
Giudice Sportivo
del Comitato Regionale Lombardia
PEC:
giudicesportivocr@pec.comitatoregionalelombardia.it

E (eventualmente)

Spettabile
Società XXXX
PEC: _____

Oggetto: Ricorso nell'interesse di (società/tesserato) _____, gara del _____

Spett.le Giudice Sportivo,

la società _____ (C.F. _____) con sede in _____ alla via _____ in persona del legale rappresentante pro tempore signor _____ Codice Fiscale _____ propone formale



il signor _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ e residente a _____ in via _____ propone formale

RICORSO

In ordine alla gara del _____ per i seguenti

MOTIVI

(spiegare i motivi e le ragioni per cui ci si rivolge al giudice sportivo, con chiarezza e precisione e depositando i documenti a sostegno di quanto viene rilevato).

–
–

Per quanto sopra esposto e ritenuto si

CHIEDE

_

_

Cordiali saluti

(società)

il legale rappresentante pro tempore

o

XXXX



Fissazione riunione,
durante la quale il giudice sportivo
deciderà

CONTRODEDUZIONI
la controparte può
difendersi
presentandole proprie
controdeduzioni ENTRO
2 Giorni dalla RIUNIONE

RIUNIONE = DECISIONE

Pubblicazione decisione
sul sito CRL



Il.mo Sig.
Giudice Sportivo
del Comitato Regionale Lombardia
PEC:
giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it



Spettabile
Società XXXX (RICORRENTE)
PEC: _____

La società _____ per resistere al reclamo del ___ / ___ / ____
proposto dalla società _____ avverso la decisione del giudice sportivo n.
_____ pubblicata in data _____

formula le seguenti

CONTRODEDUZIONI

(scrivere le motivazioni per cui si condivide la decisione assunta dal Giudice Sportivo)

Tanto premesso e ritenuto, conclude perché la Corte Sportiva di Appello Territoriale adita voglia:

1. Dichiarare inammissibile il reclamo;
2. Respingere comunque l'impugnativa perché infondata in fatto e/o in diritto.

Cordiali saluti

(società)

il legale rappresentante pro tempore

o

XXXX



LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO



Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia.

Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso.

Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l'istante e gli altri soggetti interessati, individuati dal giudice ed ai quali è comunicato il provvedimento di fissazione della data in cui assumerà la pronuncia, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima di tale data (allegato 3 - controdeduzioni).


Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.



Corte Sportiva d'Appello Territoriale



La Corte sportiva di appello Territoriale giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo territoriale





In PARTICOLARE...



PREANNUNCIO CON ISTANZA DI COPIA DEGLI ATTI

Il preannuncio serve per vedere il referto di gara e l'eventuale supplemento.

Il preannuncio consiste in una dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte (**allegato 4** modello preannuncio di reclamo alla Corte Sportiva d'Appello) entro due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

N.B.: il preannuncio deve:

- indicare il numero del comunicato e la decisione che si impugna
- essere firmato dal soggetto che ha il potere per farlo e che non deve essere inibito se rappresenta la società
- richiedere l'addebito del contributo sul conto federale oppure allegare la contabile del pagamento
- l'indirizzo pec da utilizzare è cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

PREANNUNCIO SEMPLICE

Se il rapporto di gara e i supplementi non servono si può evitare di chiedere i documenti con il preannuncio, il quale comunque deve essere proposto e deve contenere:

indicare il numero del comunicato e la decisione che si impugna

- essere firmato dal soggetto che ha il potere per farlo e che non deve essere inibito se rappresenta la società
- richiedere l'addebito del contributo sul conto federale oppure allegare la contabile del pagamento
- l'indirizzo pec da utilizzare è cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it



QUINDI?



PREANNUNCIO + ATTI	PREANNUNCIO SEMPLICE
<p>Se si è inviato preannuncio di reclamo con richiesta copia atti, il reclamo deve essere depositato <u>entro 5 giorni</u> da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.</p>	<p>Se non si è fatto preannuncio di reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.</p> <p>In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.</p> <p>Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.</p>



REGOLA GENERALE



Il reclamo (allegato 5 modello reclamo alla Corte Sportiva d'appello) deve:

1. essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso
2. essere firmato dal tesserato o del rappresentante munito di firma per la società
3. presentare eventuali mezzi di prova.



PREANNUNCIO DI RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO



Spett.le
Corte Sportiva d'Appello
presso FIGC Via pec: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it
E (eventualmente)

Spettabile
Società XXXX
PEC: _____

Oggetto: Preannuncio di reclamo avverso il comunicato ufficiale n. ___ del _____ Campionato _____
Giudice Sportivo nell'interesse del (Società/tesserato) _____

Il sottoscritto _____ (C.F. _____) nato a _____ (____) il _____ e residente a
_____ in via _____

O

la società _____ in persona del legale rappresentante pro tempore signor | _____ Codice Fiscale _____ con
sede in _____



inoltra il presente

preannuncio di reclamo

avverso il Comunicato Ufficiale n. _____ del _____ Campionato _____ Giudice Sportivo nella parte in cui è stata deliberata la sanzione per _____ a carico di _____ con i seguenti motivi: "Per avere _____"

Inoltre, si formula istanza per il rilascio di copia di tutti i documenti ufficiali, riservandosi il deposito dei motivi di reclamo entro i termini di cui al codice di giustizia sportiva (PARTE DA AGGIUNGERE SE SI VOGLIONO GLI ATTI IN VISIONE!)

Con riferimento al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia si richiede che lo stesso venga addebitato sul conto campionato acceso dalla società _____ giusta autorizzazione che si allega al presente preannuncio.

o|

Con riferimento al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia si richiede si allega al presente preannuncio copia della contabile da pagare.

Il presente preannuncio di reclamo viene trasmesso ad opera del sottoscritto mediante il seguente indirizzo pec, si richiede pertanto che ogni comunicazione destinata ai sottoscritti venga inviata al medesimo indirizzo pec.

Cordiali saluti



Modello di RECLAMO



Spett.le
Corte Sportiva d'Appello
presso FIGC Via pec: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it
E (eventualmente)

Spettabile
Società XXXX
PEC: _____

Oggetto: Preannuncio di reclamo nell'interesse di (società/tesserato) _____, gara del _____

Spett.le Corte Sportiva d'Appello,

la società _____ (C.F. _____) con sede in _____ alla via _____ in persona del legale rappresentante pro tempore signor _____ Codice Fiscale _____ propone formale

O

il signor _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ e residente a _____ in via _____ propone formale

RECLAMO

avverso il provvedimento assunto dal giudice Sportivo con C.U. N. _____ del _____ nei confronti di _____ in ordine alla gara _____ Del campionato di _____ per i seguenti

MOTIVI



MOTIVI

-

-

Per quanto sopra esposto e ritenuto

CHIEDE

Che la Corte Sportiva di Appello Territoriale adita voglia

- annullare la squalifica del signor _____
- riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre la squalifica _____
- _____

Chiede di essere ascoltato personalmente.

Cordiali saluti


(società)

il legale rappresentante pro tempore

o

Cosa deve fare chi riceve il reclamo?

1. Non ha interesse a costituirsi e gli effetti della decisione non incidono sui suoi diritti = **NON SI COSTITUISCE**. Attenzione perché poi la decisione non può più essere impugnata nel merito!
2. L'esito del giudizio pregiudica un nostro diritto, quindi ci costituiamo e ci difendiamo, ma come?





CONTRODEDUZIONI



Spett.le
Corte Sportiva d'Appello
presso FIGC Via pec: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it
E (eventualmente)

Spettabile
Società XXXX (RECLAMANTE)
PEC: _____

Oggetto: memoria difensiva nell'interesse di _____ nel procedimento promosso dal signor/società
_____ avverso il CU _____

la società _____ per resistere al reclamo del ___ / ___ / ___ proposto dalla
società _____ avverso _____

formula le seguenti

CONTRODEDUZIONI

In data ___ è stato presentato reclamo dalla società _____ per aver _____ la scrivente invece rileva
che _____

Tanto premesso e ritenuto, conclude perché la Corte Sportiva di Appello Territoriale adita voglia:

1. Dichiarare inammissibile il reclamo perché non poteva essere proposto;
2. Respingere comunque l'impugnativa perché infondata in fatto ed in diritto

Chiede di essere **ascoltato personalmente**.

Cordiali saluti

(società)

il legale rappresentante pro tempore

o

XXXX



La riunione..



Diversamente dal **Giudice Sportivo che decide senza udienza**,
il Collegio che compone la **Corte Sportiva D'Appello**, invece,
fissa l'udienza a cui **si può partecipare SOLO SE la parte ne fa richiesta**.



Dopo la CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE?



Articolo 54 CGS CONI:

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è **proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport**, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motiva...



ABBREVIAZIONE DEI TERMINI



Comunicato Ufficiale 159/A

02 febbraio 2024

 159 Abbreviazione Termini Fasi Finali E Finali Campionati Regionali Provinciali E Distrettuali Allievi E Giovanissimi Dilettanti

Comunicato Ufficiale 158/A

02 febbraio 2024

 158 Abbreviazione Termini Gare Spareggio Promozione Squadre 2E Classificate Campionati Di Eccellenza

Comunicato Ufficiale 157/A

02 febbraio 2024

 157 Abbreviazione Termini Gare Di Playoff E Playout Campionati Reg Prov E Distr C II E C S M E F E Campionati Reg Prov Distr Allievi E Giovanissimi Dilettanti

Comunicato Ufficiale 156/A

02 febbraio 2024

 156 Abbreviazione Termini Ultime 4 Giornate Campionati Reg Prov E Distr C II E C S LND -Camp Reg Prov E Distr Allievi E Giovanissimi Dilettanti



ABBREVIAZIONE DEI TERMINI



Ogni volta che si predispone un ricorso o un reclamo bisogna capire se la gara in cui è accaduto ciò che portiamo all'attenzione dei Giudici NON rientrano nei casi per cui va applicata l'abbreviazione.

Regola Generale = articoli 67 e 76-78

Regola particolare = abbreviazione dei termini

Analizziamo il C.U. 159/A.

QUANDO SI APPLICA?

FASI FINALI:

- CAMPIONATI REGIONALI
- CAMPIONATI PROVINCIALI
- CAMPIONATI DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI



ABBREVIAZIONE DEI TERMINI




Quando si applicano le abbreviazioni dei termini?

Per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67.

Quindi TUTTI tranne nei procedimenti innanzi ai Giudici sportivi instaurati d'ufficio, dove NON si applica l'abbreviazione dei termini



ABBREVIAZIONE DEI TERMINI – G.S.





ABBREVIAZIONE DEI TERMINI – C.S.T.




Quando si applicano le abbreviazioni dei termini?

Per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 76, 77 e
78.

= Quindi TUTTI



ABBREVIAZIONE DEI TERMINI - CST





Particolarita'



Misure cautelari
e
Mezzi di prova



ESECUZIONE SANZIONI



Art. 19 Esecuzione delle sanzioni

1. Tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.
2. Le sanzioni sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso.

ALCUNI ASPETTI PARTICOLARI DELLA NORMA:

1. I dirigenti, i tesserati delle società sanzionate non possono svolgere **alcuna attività sportiva** nell'ambito della Federazione fino al termine della sanzione. (quindi NON possono accedere all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare, il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali; il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi).
2. Le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
3. Le sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.



ESECUZIONE SANZIONI



Art. 20 Esecuzione della sanzione della squalifica del campo

IN PARTICOLARE:

La sanzione della squalifica del campo è limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione.

La sanzione della squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara si è conclusa con un risultato valido agli effetti della classifica.



ESECUZIONE SANZIONI



Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici

ALCUNE PARTICOLARITA'

1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione.
- 2. Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.** Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.
3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9.
4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva.
- 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.**
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica **abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata**, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. **La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.**



ESECUZIONE SANZIONI



L'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola le modalità di esecuzione della squalifica dei giocatori e tecnici, prevede due principi fondamentali in tema di sanzioni. Il principio dell'effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, che impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza; il principio della separazione delle competizioni (i.e. omogeneità), in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Come si evince dalla lettura del settimo comma dell'art. 21, CGS, i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi, cede al principio dell'effettività della sanzione, e ciò accade quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. La ratio sottesa al combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell'art. 21 CGS si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l'esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 105/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Varrone

Riferimenti normativi: art. 21, comma 2, 6 e 7, CGS;



ESECUZIONE SANZIONI



Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. I - Decisione n.20/2020 SSD V. a r.l. – FIGC; ASD C. M. Art 21 CGS FIGC

“Residuo” di squalifica (obbligo di scontare un) – Atleti “fuori quota” In caso di sanzione sportiva (squalifica, ex articolo 21, comma VI, CGS FIGC) che non si possa scomputare in tutto o in parte nella stagione sportiva in corso, il CGS prevede che il residuo venga defalcato nella stagione successiva o in altre stagioni sportive. Si osservi che, letto in combinato disposto con il successivo comma V, che prevede la circostanza del cambio di Società sportiva o categoria di appartenenza, la squalifica deve essere scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società o categoria di appartenenza. Ciò in deroga alla previsione generale dell’articolo 21, comma II, CGS FIGC.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, con decisione depositata il 24 marzo 2020, ha posto un punto alla turbolenta vicenda del calciatore di LND M. G. La res iudicata trae origine dalla prima gara del campionato di Serie D (ASD C. M -.) ove la ASD C. M. schierò M. G., classe 2000, reduce da una squalifica (per recidività di ammonizioni) rimediata nel Campionato Nazionale “Dante Berretti” in cui militava in precedenza. Sebbene in primo grado furono accolte le doglianze della SSD V. a r.l (irregolarità della posizione del calciatore), la Corte Sportiva d’Appello affermò che la sanzione fosse già stata scontata con la formazione Juniores del ASD C. Mil Collegio di Garanzia dello Sport affermando che il calciatore è un “fuori quota” (classe 2000) in grado di disputare ancora delle gare nella categoria Juniores, equivalente a quella del torneo “Beretti” nell’ambito del quale aveva rimediato la squalifica. Con riferimento al Regolamento Campionato Nazionale “Juniores under 19” 2019/2020, la Corte Sportiva d’Appello aveva indicato le modalità di esecuzione delle squalifiche, anche in caso di cambio squadra degli stessi “fuori quota”, indicando altresì che l’inosservanza “sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva”.

Pertanto, il Collegio di Garanzia conclude affermando che l’unico modo per garantire la realizzazione concreta della squalifica è che la stessa venga scomputata <<nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione medesima è stata comunicata>>.



In caso di dubbi?



Le **società affiliate** possono formulare delle domande via e-mail al seguente indirizzo:



sportellolegale.lombardia@Ind.it

Comunicando un referente ed un **recapito telefonico**, lo Studio ricontatterà telefonicamente ogni giovedì tra le 14 e le 16.